



Conversione in Legge del DL 215 del 30 dicembre 2023 – AC 1633

Proposte di emendamento

Art.1 Proroga di termini in materia di pubbliche Amministrazioni

Inserire comma 23 (aggiuntivo)

Proroga lavoratori fragili settore pubblico

Al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8 comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024"
- b) all'articolo 8 comma 2, le parole: "euro 1.674.243 per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "euro 1.674.243 per l'anno 2024"

Motivazione

Si va a colmare il mancato rinnovo dello smart working per i lavoratori fragili del settore pubblico, equiparandoli ai lavoratori privati già tutelati fino al 31 marzo 2024 con la Legge 15 dicembre 2023 n.191 (conversione decreto anticipi).

a) L'estensione della misura, che altro non è se non la proroga della norma decaduta il 31 dicembre 2023, deve essere assicurata a tutti coloro che rientrano nell'elenco delle patologie previste e senza alcuna distinzione.

b) Si tratta di un emendamento oneroso in quanto serve lo stanziamento di risorse per la sostituzione del personale scolastico, docenti e collaboratori scolastici, le cui attività non si possono svolgere a distanza. In proporzione, sono ipotizzabili circa 1.250.000 euro per la copertura dei 3 mesi.

Art. 4 comma aggiuntivo

Inserire:

Comma 9

Proroga fondo dei contrasti per i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026.

Motivazione

A fronte del drammatico incremento nei giovani dei casi di anoressia, bulimia e binge eating, che vede coinvolti oltre 3 milioni prevalentemente di giovani, non viene riconfermato nell'ultima legge di bilancio il finanziamento al "Fondo per il contrasto dei Disturbi alla Nutrizione e dell'Alimentazione".

L'emendamento aggiuntivo propone la proroga del finanziamento del fondo.

Art. 5 Proroga termini in materia di istruzione e merito

Comma 3 proposta di modifica

Mantenimento organici Ds e Dsga per le ulteriori autonomie scolastiche mantenute in deroga

Il comma 3 dell'art. 5 è riformulato come segue:

«Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:

«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Motivazione.

È necessario mantenere le unità di organico Dsga e Ds su quelle scuole che conserveranno l'autonomia per l'anno scolastico 2024-2025, a seguito delle relative deroghe inserite nei piani regionali. Ciò al fine di evitare, specie in questa fase particolarmente complessa per le scuole impegnate nell'attuazione delle riforme PNRR, un ulteriore aumento del numero delle scuole prive di dirigente scolastico e DSGA e affidate in reggenza. In molti casi le autonomie scolastiche sono già scuole "alveari", che inglobano molti indirizzi, che si compongono talora di decine di plessi anche assai distanti fra loro e con le infinite relazioni da tenere con le istituzioni locali, di fatto non sono più vere autonomie "scolastiche", vocate alla didattica, ma enti a prevalente funzione amministrativa. La scuola ha bisogno di tranquillità e di normalità con misure utili a consolidare figure di riferimento stabili per il funzionamento didattico e amministrativo che non possono essere "sostituite" solo con forme di esonero o di semiesonero per il docente Vicario.

Art. 5 comma 3 proposta di modifica

Proroga contratti Ata PNRR e Agenda sud fino al 31 dicembre 2026 (comma aggiuntivo)

Alla fine del comma 3 aggiungere:

Comma3 bis

Il comma 326 della legge di bilancio 30 dicembre n.213, articolo 1 è modificato come segue:

All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

« 4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono prorogati fino al 30 aprile **2024** ».

comma 327. Per le finalità di cui al comma 326, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni **2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026**.

All' art.20 bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n.145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 le parole da "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 36 milioni di euro per l'esercizio 2026" sono sostituite da : "Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026"

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad assicurare innanzitutto la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici assunti per l'implementazione, superando l'attuale limite del 15 aprile 2024 per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026. In secondo luogo a dare certezza alle scuole per quanto riguarda le proroghe delle supplenze degli Assistenti Amministrativi e Tecnici. Tale proroga non può dipendere, come sta accadendo, dall' aleatorietà delle risorse comunicate dal Ministero alle scuole con mail massima, dal momento che circa la metà di esse non sono in grado di coprire interamente lo scopo per cui sono state stanziare

Art. 5 comma aggiuntivo

Comma 4

Abrogazione vincolo triennale docenti neo-assunti

a) A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, secondo e terzo periodo, sono abrogate.

b) A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n.44 convertito in L.74/2023, sono abrogate.

Motivazione

L'emendamento aggiuntivo propone l'abrogazione del vincolo triennale di permanenza per i docenti a qualunque titolo nominati in ruolo (a). Si includono i docenti nominati a tempo determinato, destinatari di assunzione a tempo indeterminato dopo l'esito positivo del percorso di formazione e prova (b), attualmente assoggettati ad un regime più stringente in tema di mobilità rispetto a tutti gli altri. La motivazione principale è riconducibile a norme subentrante o rinviate che, nei fatti, prevedono trattamenti diversi, come il limite di accesso alla mobilità, per docenti che hanno sostenuto le medesime procedure concorsuali e/o di reclutamento. L'intera materia va riportata alla contrattazione nazionale integrativa, come delegata dal CCNL vigente.

In alternativa, una proposta di attenuazione del vincolo

Inserire comma 4 (aggiuntivo)

Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art.13 comma 5, le parole: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza" sono sostituite dalle parole: "in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza o in altra provincia".

Art. 5 comma aggiuntivo

Inserire:

Comma 5

Al Decreto-legge 22 aprile 2023, n.44 convertito in L.74/2023 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5 comma 10, le parole: "l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica" sono soppresse.

Motivazione

Si propone il superamento alle limitazioni di mobilità annuale per i docenti neo-assunti e per i docenti nominati a tempo determinato, destinatari di assunzione a tempo indeterminato dopo l'esito positivo del percorso di formazione e prova. Si tratta di una misura di sostegno ai lavoratori fuori-sede che hanno necessità di ricongiungersi alle famiglie e contenere i costi di affitto/trasporti, affinché possano accedere alle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale, nonché di utilizzazione, fermo restando il vincolo di titolarità sulla sede assegnata.

Art. 5 comma aggiuntivo

Comma 6

Proroga assunzioni da GPS I fascia sostegno con ampliamento ai posti comuni

Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano fino all'anno scolastico 2030/31 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

Motivazione

Il provvedimento si rende necessario alla luce dei dati relativi alle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 che attestano l'efficacia del reclutamento dei docenti inclusi nella prima fascia GPS per consentire una maggiore copertura del contingente autorizzato per le immissioni in ruolo. In particolare, per il sostegno, occorre dare risposta agli specializzandi dell'VIII ciclo TFA che, pur concludendo il percorso formativo oltre i termini previsti per la partecipazione ai concorsi banditi con DD n. 25 75 e 2676 del 6 dicembre 2023, costituiscono una risorsa professionale indispensabile per la qualificazione e la continuità dei processi di inclusione scolastica delle alunne e degli alunni con disabilità

Art. 5 comma aggiuntivo

Comma 7

Emendamento rinvio avvio filiera formativa tecnologico-professionale

Al decreto Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, all'articolo 4 (Attivazione e durata della sperimentazione), comma 1, sostituire le parole "A partire dall'anno scolastico 2024/2025" con le parole "A partire dall'anno scolastico 2025/26".

Motivazione

Il provvedimento si rende necessario al fine di consentire alle scuole una valutazione delle caratteristiche della nuova proposta ministeriale e realizzare una conseguente rimodulazione dell'offerta formativa, in modo da consentire a studenti e famiglie una scelta consapevole dei percorsi proposti.

Art. 5 comma aggiuntivo

Comma 8

Emendamento rinvio avvio Liceo del made in Italy

Alla Legge 27 dicembre 2023, n. 206, concernente "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, all'art. 18 comma 4 sostituire le parole del I capoverso "a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025" con le parole "a decorrere dall'anno scolastico

2025/2026” e conseguentemente abrogare l’intera parte successiva dalla parola “contestualmente” alle parole “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Motivazione

L’intento dell’emendamento consiste nel garantire alle scuole e alle famiglie interessate un arco temporale più adeguato a effettuare una scelta del corso di studi orientata in maniera più informata per quanto attiene anche i quadri orario del secondo biennio e dell’ultimo anno e quindi più efficace nel garantire maggiore successo scolastico oltre che riduzione della dispersione scolastica. Inoltre, l’emendamento fa venire meno, per l’anno scolastico 2024/25 la prevista confluenza dell’opzione economico-sociale nei percorsi liceali del made in Italy.

Art. 5 comma aggiuntivo

Comma 9

Emendamento rinvio avvio Liceo del made in Italy

All’art. 19 comma 1 all’ultimo capoverso sostituire le parole “sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l’anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, per il funzionamento della stessa” con le parole “sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l’anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, per il funzionamento della stessa”.

Motivazione

L’emendamento produce lo spostamento delle spese individuate per l’anno scolastico 2024/25 a copertura della costituzione e del funzionamento della fondazione all’anno scolastico 2025/26.

Art. 5 comma aggiuntivo

Comma 10

Emendamento rinvio avvio Liceo del made in Italy

All’art. 19 comma 10 sostituire le parole “pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 59” con le parole “pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 59”.

Motivazione

L’emendamento produce lo spostamento delle spese individuate per l’anno scolastico 2024/25 a copertura della costituzione e del funzionamento della fondazione all’anno scolastico 2025/26.

Art. 5 comma aggiuntivo

Comma 11

Mobilità interregionale dirigenti scolastici

All'art. 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole “esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024” sono sostituite dalle parole “esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026”.

Motivazione

L'emendamento proroga anche agli aa.ss. 24/25 e 25/26 l'innalzamento al 100% dei posti vacanti e disponibili la percentuale destinata alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, per dare una risposta alle richieste dei moltissimi dirigenti scolastici che aspirano a rientrare nella regione di residenza.

Art. 6 Proroga di termini in materia di università e ricerca

Comma 8:

Sostituire il Comma 8 e aggiungere i commi da 8 bis a 8 sexies:

“8. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole “fino all'anno accademico 2020/2021” sono sostituite dalle seguenti “fino all'anno accademico 2023/2024”

8.bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole “per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,”

8.ter Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso le gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione

alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.

8- quater Per la procedura di cui al comma 8-ter sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

8-quinquies Agli oneri derivanti dal comma 8-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

8-sexies. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto I-bis è soppresso."

Motivazioni

L'emendamento ha le seguenti finalità:

Cancellare la norma sul blocco quinquennale dei vincitori dei concorsi di cui al DM 180/23 costituire nuove graduatorie nazionali che consentano di risolvere alla radice il problema dei docenti precari con tre anni di servizio prima dell'avvio delle procedure previste dal nuovo regolamento sul reclutamento (comma 8) nell'ambito dei processi di statizzazione di 22 istituzioni afam non statali, costituire entro il 31 marzo 2024 graduatorie per la stabilizzazione del personale per tutti i settori artistico-disciplinari ivi comprese quelli privi di cattedre, tenuto conto che tali graduatorie ai sensi dell'art. 14 comma 4 -quater del DL 36/22, avranno validità di 3 anni ai fini dell'inquadramento nei ruoli dello Stato presso l'istituzione che li ha predisposti quali "graduatorie d'istituto" per il reclutamento a tempo determinato da parte dell'istituzione che li ha predisposti o da parte di altre istituzioni AFAM.

(comma 8-bis)

attivare procedure di stabilizzazione del personale dipendenti da imprese e cooperative che garantiscono il funzionamento ordinario degli istituti superiori di studi musicali statizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Il costo previsto a regime è di 2 milioni di euro a decorrere dall'e.f. 2025

(commi 8-ter, quater e quinquies)

eliminare la norma introdotta dal decreto legge 36/22 che ha cancellato il diritto alla mobilità ed ha eliminato la mobilità nazionale trasformata in una eventuale procedura di istituto sovrapponibile di fatto ad un nuovo reclutamento.

(comma 8-sexies)

Art.6 comma 9 (aggiuntivo)

Modalità utilizzo risorse aggiuntive per la valorizzazione enti di ricerca

All'art.1 comma 309 della legge 30 dicembre 2023 n°213 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

Motivazione:

La modifica proposta all'art.1 comma 309 della legge 30 dicembre 2023 n°213 riprende esattamente le modifiche apportate con l'art. 5 del DL n 75 del 22 giugno 2023 all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 lettera b), per analogo finanziamento per il personale tecnico-amministrativo delle università.

Art.6 comma aggiuntivo

Comma 10

Emendamento Ricerca

All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla fine della lettera c) è aggiunto il seguente periodo: Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».

Motivazione:

La modifica all'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si rende necessaria per uniformare con decorrenza 2024 le modalità di utilizzo delle risorse per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli enti di ricerca sia vigilati dal MUR che dagli altri ministeri La de-finalizzazione, almeno in parte, delle risorse previste per la valorizzazione del personale per il personale tecnico amministrativo degli Enti pubblici di ricerca, come a suo tempo è stato fatto per il personale dell'università, si rende necessaria per creare le migliori condizioni per il prosieguo e la chiusura all'ARAN della sequenza contrattuale riguardante il personale degli enti pubblici di ricerca relativa al rinnovo del CCNL triennio 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca.